Città di Monte San Giovanni Campano
Medaglia di bronzo al merito civile
(Provincia di Frosinone)
Cod. Fisc. 80002470609 - tel. 0775 28991 – fax 0775 289175 - c.c.p. 13138037
Part. I.V.A. - 00281730606 - c.a.p. 03025 – Piazza G. Marconi

ORDINANZA N. 03 **del** 12/02/2020

IL SINDACO

PREMESSO che la Regione Lazio, ai sensi del D.Lgs. 04.08.1999, n.351 e del Decreto del Ministero dell'Ambiente e del Territorio 10 ottobre 2002 n.261 ha stabilito il "Piano di risanamento della qualità dell'aria", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 66 del 10.12.2009 e pubblicato sul S.O. n. 60 al burl n. 11 del 20.03.2010, predisposto ed emanato ai sensi della direttiva 2008/50/CE; piano con cui sono state stabilite le norme tese ad evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi per la salute umana e per l'ambiente provati dalla dispersione degli inquinanti in atmosfera;

CONSIDERATO che detto Piano definisce, tra l'altro, le limitazioni al traffico veicolare nei centri urbani, il divieto di circolazione domenicale con istituzione delle domeniche ecologiche, la circolazione a targhe alterne ed i provvedimenti emergenziali nei casi di superamento dei limiti di concentrazione degli inquinanti in atmosfera in relazione alla gravità del livello di inquinamento;

VISTO che con deliberazione n. 459 del 02 agosto 2018 la Regione Lazio ha approvato lo schema di accordo di programma con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare per l'adozione di misure per il miglioramento della qualità dell'aria e che con l'articolo 2 dell'accordo in parola la Regione Lazio si impegna, tra l'altro, a prevedere nel piano di qualità dell'aria e nei relativi provvedimenti di attuazione, limitazioni della circolazione ad alcune categorie di veicoli diesel;

CONSIDERATO che le principali fonti di emissione primaria da traffico veicolare di polvere inabili PM10 risultano essere autoveicoli di vecchia generazione e non catalitici, come pure ciclomotori e motoveicoli di vecchia generazione e che l'esposizione prolungata a concentrazioni significative di polveri PM10 può provocare danni alla salute;

RITENUTO altresì necessario adottare, oltre agli interventi programmatici di limitazione del traffico, adottare misure per la riduzione delle temperature degli edifici ed i controlli sugli impianti termici;

RITENUTA la necessità di adottare misure contingibili ed urgenti al fine di tutelare la salute pubblica;

TENUTO CONTO delle finalità preventive delle disposizioni che l'Autorità Sanitaria Locale, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 267/2000, deve impartire alla cittadinanza per la salvaguardia della salute pubblica;

CHE sulla base dell'aggiornamento alla zonizzazione regionale, di cui alla Deliberazione 15 settembre 2016 n. 536, il Comune di Monte San Giovanni Campano era ricompreso in classe complessiva 1, in altre parole nella Zona nella quale uno o più indicatori di legge di ciascun inquinante sono superiori al valore limite per almeno tre dei cinque anni precedenti;

CHE a seguito della nuova classificazione i Comuni che ricadono nella classe 1 (ex zona A) dovranno adottare le misure più restrittive previste dall'art. 23 "ulteriori provvedimenti da adottarsi nel comune di Frosinone" ed all'art. 24 (ulteriori misure per i veicoli adibiti al trasporto merci), del Piano di Risanamento della qualità dell'aria, nonché quanto previsto dagli artt. 5, 25 e 28 e quanto già di competenza come indicato agli artt. 9 e 16 del piano medesimo;

VISTA la direttiva della Regione Lazio direzione Regionale Ambiente avente all'oggetto "prescrizioni per la predisposizione e l'attuazione dei Piani di Intervento Operativo (P.I.O.) dei Comuni del Lazio, in attuazione della direttiva europea 2008/50/CE, recepita dal D.Lgs. 155/2010 e del Piano per il Risanamento della Qualità dell'Aria della Regione Lazio (DGR n. 164 del 05.03.2010)";

VISTA la determinazione N. G08160 del 27.06.2018 avente oggetto "Presa d'atto della Relazione Tecnica sulla "Valutazione sulla qualità dell'Aria regionale, anno 2017";
VISTA la nota trasmessa dalla Regione Lazio, Direzione Regionale Politiche Ambientali e ciclo dei rifiuti / Area Qualità dell'Ambiente registrata al protocollo dell'Ente con n. 24866 in data 11 dicembre 2018 avente ad oggetto "misure da attuare ai sensi dell'accordo di programma tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare e la Regione Lazio, per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nella Regione Lazio;
RAVVISATA la necessità di disporre interventi programmatici di limitazione del traffico e misure per la riduzione delle temperature degli edifici;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 19.04.1969 di questo Ente con la quale sono state individuate le perimetrazioni dei centri urbani;
RITENUTO di poter individuare i centri urbani per i provvedimenti di limitazione del traffico, circoscritti dalle seguenti strade:

- Via Pozzo San Paolo (dal bivio S.P. 64 direzione campo sportivo San Marco e dallo stesso bivio per Via Castello, Viale S.Tommaso d'Aquino);
- Via Valle (dal bivio S.P. 67 direzione Piazza G.Marconi);
- Via Anitrella (dal bivio S.P. 130 direzione campo sportivo);
- Via S. Filomena (dalla piazza "Aldo Moro" direzione Via S.Antonio);
- Via S.Antonio ;
- Piazza S.Lorenzo;
- Via S.Lorenzo.

CHE per gli effetti di quanto ordinato con il presente atto vengono meno le disposizioni contenute nell'ordinanza sindacale n. 12 del 08.11.2019;
VISTE le risultanze degli incontri tenutisi presso questa Amministrazione per valutare gli interventi ed i provvedimenti da intraprendere per il risanamento della qualità dell'aria e sentito il Responsabile del Comando della Polizia Locale ed il Dirigente dell'Ufficio Ambiente;
VALUTATO che la proposta formulata consente al Comando di Polizia Locale una verifica più estesa sui mezzi circolanti, che l'attuale rappresentazione del provvedimento risulta di più facile comprensione e divulgazione per la cittadinanza rispetto a quelli contenuti nel piano, che i provvedimenti da adottare consentono una migliore fluidificazione e razionalizzazione del traffico, soprattutto dove si registrano le maggiori criticità ed in particolare negli incroci;
CONSIDERATO che le principali fonti di emissione primaria da traffico veicolare di polveri inalabili PM10 E PM2,5 risultano essere autoveicoli di vecchia generazione e non catalitici, nonché i ciclomotori e motoveicoli di vecchia generazione;
PRESO ATTO che gli studi compiuti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) confermano il rilevante impatto delle polveri sottili sospese PM10, PM 2,5 e benzene sulla salute dei cittadini in termini di percentuale di decessi, ricoveri per disturbi respiratori e cardiovascolari e attacchi di asma nei bambini;
CHE si ritiene indispensabile di dover intervenire con azioni preventive a tutela della salute pubblica per ridurre la concentrazione nell'aria delle polveri sospese, secondo quanto previsto dalla Direttiva 2008/50/CE e dal D.Lgs. n. 155/2010 di recepimento della stessa, onde limitare e, se possibile, evitare il verificarsi di concentrazioni dannose di polveri sospese PM10 e PM2,5) e benzene,
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 19.04.1969;
VISTO l'art. 32 della Legge 23.12.1978 n. 833;
VISTO l'art. 14 della Legge 08.07.1986 n. 349;
VISTO il D.Lgs. n. 351 del 04.08.1999;
VISTO il D.M. 1 ottobre 2002 n.261;
VISTA la D.C.R. n.66 del 10.12.2009;
VISTO il T.U.EE.LL. n. 267 del 18.08.2000;
VISTO l'art. 7 commi 8 e 9 del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 "nuovo Codice della Strada"
VISTA il Decreto Legislativo 267/2000;

ORDINA

Per i motivi espressi in narrativa

1. **Limitazioni della circolazione**

Dal giorno 01 febbraio 2020 al giorno 31 marzo 2020, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, all'interno delle zone circoscritte dalle seguenti strade:

- Via Pozzo San Paolo (dal bivio S.P. 64 direzione campo sportivo San Marco e dallo stesso bivio per Via Castello, Viale S. Tommaso d'Aquino),
- Via Valle (dal bivio S.P. 67 direzione Piazza G.Marconi);
- Via Anitrella (dal bivio S.P. 130 direzione campo sportivo);
- Via S. Filomena (dalla piazza "Aldo Moro" direzione Via S.Antonio);
- Via S.Antonio ;
- Piazza S.Lorenzo;
- Via S.Lorenzo;

con istituzione :

a) divieto di circolazione ore 0-24 per i veicoli ad uso privato fino ad euro 3;
b) Il divieto di circolazione ore 0-24 per i veicoli commerciali diesel fino ad euro 3;
c) il divieto di circolazione nella fascia oraria 07.30/20.00 per i veicoli adibiti a trasporto merci con massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate;
d) il divieto di sosta e fermata nei pressi delle scuole;

- In deroga a quanto disposto al punto 1), è consentita la circolazione dei veicoli adibiti a servizi di polizia, servizi pubblici adibiti a compiti di sicurezza, servizi di protezione civile, servizi sanitari, dei veicoli a servizio dei soggetti diversamente abili muniti dell'apposito contrassegno, veicoli elettrici ed a propulsione ibrida, nonché dei veicoli comunque autorizzati per esigenze speciali.
- In deroga a quanto indicato al punto 1), i divieti disposti nelle lettere a)b) non si applicano ai veicoli intestati **ai residenti all'interno delle aree interessate dalle suddette limitazioni;**
- In deroga a quanto indicato al punto 1), i divieti disposti nelle lettere a),b), non si applicano nelle seguenti fasce orarie:

- 07.00/08.30;
- 13.00/16.00;
- 18.00/20.00;

Nei giorni di lunedì e venerdì a far data dal 01febbraio 2020 al 31 marzo 2020 dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 20.00 è consentita la circolazione nei giorni di lunedì ai veicoli con targa dispari e nei giorni di venerdì ai veicoli con targa pari. In deroga, come indicato dal piano della Regione Lazio sulla qualità dell'aria, potranno sempre circolare i veicoli a basso impatto ambientale ovvero elettrici, ibridi, a metano, gpl e diesel dotati di filtro antiparticolato (FAP). Dette limitazioni alla circolazione non riguardano:

I veicoli adibiti a pubblici servizi;

I veicoli a servizio di persone invalide e comunque autorizzate dal Corpo di Polizia Locale per esigenze speciali;

Le disposizioni di cui sopra hanno validità anche in assenza di segnaletica stradale e riguardano esclusivamente la circolazione nella fase dinamica ad esclusione dei veicoli in sosta per cui risultano sufficienti gli avvisi alla cittadinanza diramati attraverso i mezzi di informazione.

Il piano d'intervento di limitazione della circolazione veicolare nell'area urbana delimitata come sopra indicata è così definito:

2.Blocco totale della circolazione veicolare per i giorni 16 febbraio, 15 e 22 marzo 2020- Domeniche ecologiche

L'istituzione del divieto di circolazione (intesa esclusivamente quale momento dinamico della circolazione) di tutti i veicoli mossi da motore a combustione interna dalle ore 09.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00 delle zone circoscritte dalle seguenti strade:

- Via Pozzo San Paolo (dal bivio S.P. 64 direzione campo sportivo San Marco e dallo stesso bivio per Via Castello, Viale S.Tommaso d'Aquino,);

- Via Valle (dal bivio S.P. 67 direzione Piazza G.Marconi);
- Via Anitrella (dal bivio S.P. 131 direzione campo sportivo);
- Via S. Filomena (dalla piazza "Aldo Moro" direzione Via S.Antonio);
- Via S.Antonio ;
- Piazza S.Lorenzo;
- Via S.Lorenzo;

E' FATTA ECCEZIONE PER LE SEGUENTI CATEGORIE DI VEICOLI:

- Veicoli provvisti di motori elettrici o ibridi (motore elettrico e termico);
- Gli autobus, scuolabus, taxi e veicoli in servizio di noleggio;
- Veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense o comunità;
- Veicoli adibiti a cerimonie nuziali o funebri e al seguito; (da documentare con le modalità previste al successivo punto IV "titolo autorizzatorio"). Il modulo è da esibire agli organi di polizia stradale di cui all'art.12 del Decreto Legislativo 285 del 1992 Nuovo Codice della Strada;
- Veicoli al servizio di portatori di handicap (muniti di contrassegno di cui all'art. 12 del D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503), veicoli utilizzati per il trasporto di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi o che sono immunodepresse. Per il tragitto percorso senza la presenza a bordo dei soggetti sopraelencati, finalizzato alle esigenze di spostamento di quest'ultimi, è necessario il possesso di una dichiarazione rilasciata dagli ambulatori, uffici ecc. riportante l'indirizzo, l'orario di inizio e termine dell'attività ed ogni altro elemento utile all'individuazione della specifica destinazione funzionale del veicolo (da documentare con le modalità previste al successivo punto "titolo autorizzatorio"). Il modulo è da esibire agli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Decreto Legislativo 285 del 1992 nuovo Codice della Strada;
- Veicoli utilizzati per il trasporto di persone presso strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate (da documentare con le modalità previste al successivo punto "titolo autorizzatorio"), nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con il certificato medico rilasciato dal Pronto Soccorso. Per l'eventuale circolazione in assenza della persona che legittima il transito del veicolo è necessario esibire copia della certificazione medica o della prenotazione (da documentare con le modalità previste al punto "titolo autorizzatorio ") I moduli, debitamente compilati, dovranno essere esibiti agli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 285 del 1992 nuovo Codice della Strada;
- Veicoli adibiti a soccorso pubblico, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari muniti di apposito contrassegno distintivo; veicoli degli operatori sanitari in servizio di reperibilità, degli operatori e delle associazioni ed imprese che svolgono servizio di assistenza sanitaria o sociale, nonché dei familiari dei soggetti che usufruiscono dell'assistenza domiciliare integrata da documentare con le modalità previste al punto "titolo autorizzatorio" . Il modulo, compilato in ogni sua parte, dovrà essere esibito agli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 285 del 1992 nuovo codice della strada;
- Veicoli con targa straniera;
- Veicoli utilizzati per assicurare servizi manutentivi di emergenza (da documentare con le modalità previste al punto "titolo autorizzatorio") veicoli dei professionisti incaricati della sicurezza dei cantieri ai sensi del D.Lgs. 494/96, 528/99 per sopralluoghi di carattere di urgenza (da documentare con le modalità previste al successivo punto "titolo autorizzatorio"). Il modulo, compilato in ogni sua parte, dovrà essere esibito agli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 285 del 1992 nuovo codice della strada;
- Veicoli di servizio e veicoli adibiti a compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Comandi di Polizia Municipale e Provinciale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate, del Corpo Diplomatico aventi targa di immatricolazione C.D., del Corpo Consolare aventi targa di immatricolazione CC; veicoli del Personale di Polizia per raggiungere la sede di lavoro previa esibizione della tessera di riconoscimento;
- Veicoli di proprietà o in uso ad imprese esercenti servizi pubblici essenziali o concessionarie di pubblico servizio;

- Veicoli appartenenti ad istituti di vigilanza privata per i servizi d'istituto; autocarri adibiti alla rimozione forzata dei veicoli ed al soccorso stradale;
- Autoveicoli che trasportano farmaci, prodotti per uso medico e prodotti deperibili.

TITOLO AUTORIZZATORIO

Le categorie previste dai precedenti punti che necessitano di autorizzazione possono recarsi presso il Comando della Polizia Locale del Comune intestato per compilare gli appositi modelli;

3. Dal 01 febbraio 2020 al 31 marzo 2020 divieto di accensione di fuochi all'aperto ovvero:

E' fatto divieto a chiunque di accendere fuochi o falò anche se trattasi di attività connessa all'ordinaria pratica agricola, con eccezione dei tralci delle viti se soggette ad obbligo di combustione per disposizione regionale con finalità antiparassitaria;

Dall'entrata in vigore del presente atto fino al mese di marzo 2020 - riduzione temperatura degli ambienti ovvero:

a) Negli edifici ad uso residenziale, commerciale e direzionale, attività ricreative, di culto, sportive, scolastico ed assimilabili, la temperatura non può essere superiore a 20° c;

b) Negli edifici ad uso industriale e artigianali ed assimilabili la temperatura non può essere superiore a 18°C;

c) Divieto dell'utilizzo della biomassa legnosa, nelle unità immobiliari dotate di sistema multicombustibile, si fa divieto di utilizzo di apparecchi per il riscaldamento domestico funzionanti a biomassa legnosa, come definita nella norma UNICENT/TS 14588, privi di sistema di abbattimento al camino e appartenenti alle seguenti categorie:

-camini aperti o che possono funzionare aperti;

-camini chiusi, stufe e qualunque altro tipo di apparecchio domestico alimentato a biomassa legnosa che non garantiscano un rendimento energetico $\geq$ 75%;

d) E' fatto divieto di climatizzazione dei seguenti spazi: cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie che collegano spazi di abitazioni con cantine, box e garage.

e) A limitare per quanto possibile l'utilizzo dei mezzi di trasporto privato fruendo del servizio di trasporto pubblico;

f) Evitare di tenere i bambini ad un'altezza di 30-50 centimetri dal suolo utilizzando invece per il loro trasporto carrozzine, passeggini e zaini di altezza adeguata;

g) Per gli anziani evitare di passeggiare le prime ore della mattina entro zone interessate da persistenti emissioni di particolato come bordi delle strade e centri abitati con forte presenza di emissioni da riscaldamento domestico;

h) Utilizzare in modo condiviso l'automobile per diminuire il numero dei veicoli circolanti;

i) Tenere una guida non aggressiva, limitando le brusche accelerazioni e frenate;

j) Effettuare verifiche periodiche agli scarichi dei veicoli sia di auto che di moto e motorini;

k) Evitare le attività sportive all'aperto, soprattutto nelle zone vallive e nei pressi di arterie stradali caratterizzate da un significativo volume di traffico.

INVITA

- A non effettuare operazioni di pulizia strade, marciapiedi, piazzali e giardini con macchine soffiatrici e spazzatrici a secco;
- A rispettare le seguenti misure preventive per limitare la produzione di polveri nei cantieri edili e precisamente:
  - ✓ Bagnature delle piste di cantiere;
  - ✓ Pulizia dei pneumatici di cantiere in uscita dal cantiere stesso;
  - ✓ Copertura dei carichi trasportati nel caso di materiali polverosi;
  - ✓ Moderazione della velocità nelle aree di cantiere;
  - ✓ Gestione appropriata dei cumuli dei materiali.

PUBBLICITA' DEL PROVVEDIMENTO

Il contenuto della presente ordinanza siano rese note alla cittadinanza con l'apposizione di idonea segnaletica .

La presente verrà inoltre resa nota mediante affissione all'Albo Pretorio, sul sito internet istituzionale del Comune e nei luoghi pubblici.

AVVERTE

I trasgressori sono soggetti alle sanzioni amministrative previste dall'art. 7, 1° e 13° comma, D.Lgs. n.285/1992 e successive modifiche, nuovo codice della strada salvo che il fatto non costituisca più grave illecito.

Copia della presente Ordinanza dovrà essere notificata al Comando di Polizia Locale, al Responsabile del Servizio "Ambiente-Sicurezza", al Responsabile del Servizio "Manutentivo", per quanto di propria competenza, nonché al Comando Stazione Carabinieri di Monte San Giovanni Campano, alla Regione Carabinieri Forestale Lazio, alla Prefettura di Frosinone, alla Regione Lazio-Direzione Regionale Ambiente, al Ministero dell'Ambiente, all'Amministrazione Provinciale di Frosinone, all'Arpa Lazio, all' Asl di Frosinone, al Servizio Cotral, alla ditta di trasporto linee locali "Iannucci e Proia", al servizio trasporto scolastico "A.T.I. Turismo Fratarcangeli Cocco di Cocco Fratarcangeli Vincenzina & C. - s.a.s. e TSA s.r.l.", ai Dirigenti scolastici del 1° e 2° Istituto Comprensivo.

Di predisporre acché tale provvedimento venga reso edotto alla cittadinanza con la massima diffusione sul sito istituzionale dell'Ente, con manifesti murali e locandine da affiggere presso esercizi commerciali nonché a mezzo stampa.

Ulteriori provvedimenti restrittivi saranno adottati in eventuali situazioni emergenziali.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro il termine di gg. 60 (sessanta) dalla pubblicazione/notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio , oppure in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 (centoventi) giorni dalla notifica/pubblicazione;

Ai sensi dell'art. 5, 2° comma, della Legge 07.08.1990 n. 241 i Responsabili del Procedimento sono il Cap. Mancini Fabrizio quale Responsabile del Servizio Polizia Locale ed il geom. Paolo Ottaviani quale Responsabile del Servizio Ambiente e Protezione Civile.

COMUNE M. S. G. CAMPANO (FR)

IL SINDACO
Angelo Veronesi